

**COMUNE di CANICATTI'**

Provincia di Agrigento

N.

97

Seduta del

24 NOV. 2015

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO:**

"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SIG.RI FERRANTI PIERRO, FERRANTI ANGELA E FERRANTI GIUSEPPA. ATTO DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D.P.R.08/06/2001 N. 327, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1588/2015, RESA DAL T.A.R. SICILIA PALERMO IL 10/06/2015.

L'anno duemilaQUINDICI addi VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica - in sessione ordinaria per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Avv. Ivan Trupia, assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr DOMENICO TUTTOLOMONDO.

Alle ore 21,30 chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Comparato Alessio	X	
Muratore Calogero		X	Giardina Giovanni	X	
Asti Gioacchino	X		Parla Rita		X
Licata Domenico		X	Sardone Antonino	X	
Sacheli Agata	X		Lo Giudice Stefano	X	
Migliorini Antonio		X	Saieva Diega	X	
Trupia Ivan	X		Villareale Salvatore		X
Nicosia Salvatore		X	Rossano Alessandro	X	
Tiranno Antonio		X	Cani Gioacchino		X
Daniele Diego	X		Canicatti Giuseppe	X	
Giardina Gioacchino		X	Baldo Marocco Raimondo	X	
Milioti Giuseppe	X		Bordonaro Giuseppa	X	
Maira Antonio	X		Nocilla Gioacchino		X
Frangiamone Salvatore		X	Seminatore Manuela		X
La Valle Salvatore	X		Cacciato Antonio		X

PRESENTI N.ro

17

ASSENTI N.ro

13

Il Presidente procede con la discussione del punto n. 11 all'ordine del giorno: Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai Signori Ferranti Pietro, Ferranti Angela e Ferranti Giuseppa. Atto di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 08/06/2001 n. 327, in esecuzione della sentenza n.1588/2015, resa dal TAR Sicilia Palermo il 10/06/2015”**, trasmessa giusta nota prot. gen. n. 38370 dell'1/10/2015, proponente Responsabile P.O. N°1 della Direzione III. Ing. Gioacchino Meli.

**Intervento del Consigliere A. Rossano:**

Dà lettura del relativo verbale.

**Intervento del Resp. P.O. N. 1 della Direzione III Ing. G. Meli:**

Fa presente che questo debito nasce a seguito della realizzazione del primo stralcio dei lavori di miglioramento e completamento delle opere di urbanizzazione e sistemazione della viabilità di accesso di collocamento al centro urbano connesso ad un quartiere case popolari IACP, sito nella contrada Rovitelli ed a valle di viale della Vittoria, e nel realizzare queste opere, parte del terreno dei ricorrenti è stato interessato da questo esproprio, per cui è stato fatto un verbale di immissione in possesso. Successivamente, durante il corso dei lavori, ci si è accorti che si dovevano fare delle variazioni per cui è stata fatta un'altra immissione in possesso di un'altra area sempre di loro proprietà. Precisa che la procedura di esproprio, però non si è conclusa, sostanzialmente non è stato fatto il decreto di esproprio, conseguentemente è successo che i fondi ormai sono irreversibilmente trasformati e quindi, per sanare ciò, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico sugli espropri, è stata fatta la cosiddetta acquisizione sanante attraverso l'attribuzione di un valore all'area, proposto ai Signori Ferranti, che è stato decurtato perché sostanzialmente c'era la questione delle aree ICI. Di conseguenza, visto che la legge imponeva questo, è stata operata questa riduzione alla quale i Signori Ferranti, hanno fatto ricorso, per l'annullamento degli atti prodotti e nel frattempo, quando si è instaurato questo processo, hanno successivamente fatto ricorso anche per quanto riguarda il valore dell'indennità proposta. Riferisce che queste due cause sono state riunite in un'unica causa e sostanzialmente sono stati annullati gli atti che avevano dichiarato l'acquisizione sanante ed è stata rimessa una nuova sentenza per la quale il Giudice impone di procedere, nel caso in cui il Comune fosse ancora interessato ad acquisire quell'immobile, ad un'altra acquisizione sanante, questa volta però ci si è mossi ai sensi dell'articolo 42 bis del Testo Unico degli espropri. Fa rilevare che per fare questa acquisizione ci si è attenuti esattamente a quello che ha disposto il Giudice nella sentenza, nel senso di valutare l'area in oggetto al momento della proposizione, quindi dell'atto che fa acquisire al Comune questa area e della nuova determina sindacale di acquisizione sanante per cui è stata fatta una valutazione di quest'area pari a 51 euro al metro quadrato, e siccome è un'area di 1.085 metri quadrati viene fuori un valore di € 55.335,00 quale importo di indennità di esproprio a cui va aggiunta, sempre secondo la sentenza e la norma, quindi secondo il Testo Unico degli espropri, un'indennità di pregiudizio che è pari al 10% del valore dell'indennità determinata e quindi pari a € 5.533,50. Sottolinea che su questo valore va poi calcolata l'indennità di occupazione illegittima che per quanto riguarda il calcolo e semplificarlo, tenuto conto che ci sono stati due momenti di occupazione dell'area, ha considerato una data media tra le due, in maniera tale da considerare tutta l'area che parte da quella data per il calcolo dell'indennità di occupazione, mentre per quanto riguarda la determinazione dell'indennità di occupazione, la sentenza imponeva di determinarla sul valore che avrebbe avuto l'area per ogni anno successivo. Comunica che ha fatto una valutazione media durante l'atto temporale, quindi partendo dal valore che era stato dato nel 2003 pari a € 90,00 a metro quadrato, al valore che è stato determinato nel momento dell'effettuazione dell'acquisizione sanante € 51,00 è venuto fuori un valore medio di € 70,50 e su questo valore è stato calcolato il 5% annuo. Complessivamente il debito calcolato in questo modo risulta pari a € 109.301,60 di cui € 106.764,00 sono a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà, ed € 2.537,60 per spese di giudizio comprensive di CPA e Iva.

**Intervento del Consigliere F. Di Benedetto:**

Chiede di sapere le date esatte dall'acquisizione sanante, quando è stato fatto invece l'atto di esproprio e quanto tempo è intercorso.

**Intervento del Resp. P.O. N. 1 della Direzione III Ing. G. Meli:**

Risponde che la prima acquisizione sanante è stata fatta con Determina Sindacale n. 71 del 10 Luglio del 2008, mentre la seconda è la n. 70 del 2 Settembre 2015. Per quanto riguarda l'esproprio riferisce che esproprio vero e proprio non ce n'è stato, è stata fatta l'immissione in possesso, la procedura non si è chiusa con il decreto di esproprio definitivo.

**Intervento del Consigliere F. Di Benedetto:**

Sottolinea che voterà questo debito fuori bilancio per un atto di giustizia nei confronti dei concittadini che hanno ricevuto questo torto, per una cattiva gestione in quanto si sono visti togliere con Determina Sindacale due particelle di terreno senza aver fatto la normale procedura di esproprio e senza aver ricevuto il pagamento dovuto. Lamenta la mancata vigilanza da parte dell'Amministrazione riguardo a queste problematiche.

**Intervento dell'Assessore G. Rizzo (Vice Sindaco del Comune di Canicatti):**

Chiarisce e puntualizza che queste opere sono state realizzate con un finanziamento di cui al Decreto Assessoriale n. 66 del 7 Febbraio 1991 e che con Deliberazione N. 79 del 5 Marzo 1998 è stato definito il termine di inizio e fine lavori, quindi già il 5 Marzo 1998 è stata data la comunicazione di fine lavori. Poi, con una successiva ordinanza, la N. 110 del 24 Maggio 1998 è stata disposta l'occupazione temporanea degli immobili di questi ricorrenti. Ribadisce che il debito nasce a seguito di un'immissione in possesso iniziata nel 1998 e mai conclusa, quindi la causa parte dal 1998, allora si dichiara nello stesso giorno che c'è l'inizio e la fine dei lavori. Non si ritiene responsabile perchè allora era un cittadino normalissimo che esercitava la professione libera, e non si sente di caricarsi di responsabilità per azioni fatte da altri quando non aveva né il potere e non era neppure presente all'interno del Comune.

**Intervento del Consigliere D. Licata:**

Precisa che nel 1998 l'Assessore Rizzo non era Assessore, ma era Consigliere Comunale eletto con l'UDEUR quindi come Amministratore Comunale avrebbe potuto e dovuto anche allora vigilare.

**Intervento dell'Assessore G. Rizzo (Vice Sindaco del Comune di Canicatti):**

Risponde che era indipendente in una lista.

**Intervento del Consigliere D. Licata:**

Lamenta che si continuano a pagare debiti fuori bilancio, a causa di una gestione pessima avvenuta in passato. Bisogna allora che ognuno si assuma le proprie responsabilità che nel caso specifico sono quelle di richiedere un risarcimento danni a chi ha procurato questo danno. Precisa però che non ci si può esimere dal votare in Consiglio questo debito fuori bilancio ma bisogna prendere atto che non si può continuare ad andare avanti in questo modo, quindi bisogna prendere una posizione ma con un atto serio a dimostrazione del fatto che chi amministra una città lo faccia con una certa oculatezza.

Il Presidente, ultimati gli interventi, invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a mettere in votazione la Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai Signori Ferranti Pietro, Ferranti Angela e Ferranti Giuseppa. Atto di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 08/06/2001 n.327, in esecuzione della sentenza n.1588/2015, resa dal TAR Sicilia Palermo il 10/06/2015”**, trasmessa giusta nota prot. gen. n. 38370 dell'1/10/2015, proponente Responsabile P.O. N°1 della Direzione III. Ing. Gioacchino Meli.

Il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo procede con la votazione per appello nominale della Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai Signori Ferranti Pietro, Ferranti Angela e Ferranti Giuseppa. Atto di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 08/06/2001 n.327, in esecuzione della sentenza n.1588/2015, resa dal TAR Sicilia Palermo il 10/06/2015”**, trasmessa giusta nota prot. gen. n. 38370 del 1/10/2015, proponente Responsabile P.O. N°1 della Direzione III. Ing. Gioacchino Meli.

Durante la votazione si acquisisce la seguente dichiarazione di voto:

<<CONSIGLIERE, FABIO DI BENEDETTO>>: Dichiarazione di voto. Ribadisco che io voto favorevolmente al debito fuori bilancio solo ed esclusivamente per un senso di giustizia affinché i

nostri concittadini che hanno subito questo danno abbiano il giusto ristoro dovuto ad una sentenza di un Tribunale che ha dato tutte le ragioni di questo mondo di ricevere i quattrini per maltolto. Ribadisco ancora una volta la gestione dissennata del dirigente dell'ufficio, nella fattispecie si poteva subito attivare appena insediato, a limitare i danni o quanto meno a porre rimedio, ma non è sicuramente una giustificazione perché danni, sconquassi ne ha fatti a iosa e ne stiamo pagando le conseguenze. Soprattutto ha reso quell'ufficio un ufficio dove la gente aveva paura a fare solamente le scale, la gente aveva paura di approcciare quell'ufficio. Grazie.>>

Ultimata la votazione e acquisita l'unica dichiarazione di voto che precede, il Presidente, accertato che la stessa ha dato il seguente risultato ne proclama l'esito:

**Presenti** N. 16 Consiglieri

**Assenti** N. 14 Consiglieri: (C. Muratore - G. Asti - A. Migliorini - S. Nicosia - A. Tiranno - D. Daniele - G. no Giardina - S. Frangiamone - R. Parla - S. Villareale - G. Cani - G. Nocilla - M. Seminatore - A. Cacciato)

Hanno votato:

**A favore** N. 14 Consiglieri: (F. Di Benedetto - D. Licata - A. Sacheli - I. Trupia - S. La Valle - A. Comparato - G. nni Giardina - A. Sardone - S. Lo Giudice - D. Saieva - A. Rossano - G. Canicatti R. Baldo Marocco - G. Bordonaro)

**Astenuti** N. 2 Consiglieri: (G. Milioti - A. Maira)

Per quanto sopra,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

**Di approvare la Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai Signori Ferranti Pietro, Ferranti Angela e Ferranti Giuseppa. Atto di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 08/06/2001 n.327, in esecuzione della sentenza n.1588/2015, resa dal TAR Sicilia Palermo il 10/06/2015", trasmessa giusta nota prot. gen. n. 38370 dell'1/10/2015, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.**

C.C. 27/XI/2015



**CITTA' DI CANICATTI'**  
(Provincia Regionale di Agrigento)

\*\*\*

**Ufficio Tecnico**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** Riconoscimento debito fuori bilancio ai Signori Ferranti Pietro, Ferranti Angela e Ferranti Giuseppa. Atto di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 08.06.2001 N. 327, in esecuzione della Sentenza n. 1588/2015, resa dal T.A.R. Sicilia Palermo il 10.06.2015.



**IL RESPONSABILE DELLA P.O. n.º 1**

**Premesso :**

- che con Decreto Assessoriale N. 66/12 del 07.02.1991 era stato concesso il finanziamento di £. 4.500.000 al Comune di Canicattì per la realizzazione del I° Stralcio dei lavori di miglioramento e completamento delle opere di urbanizzazione nonché la sistemazione della viabilità di accesso e di collegamento al centro urbano connesso con il quartiere case popolari I.A.C.P. sito nella C.da Rovitelli ed a valle del Viale della Vittoria nella C.da Giarre ed è stato disposto l'accreditamento della somma stessa a favore del legale rappresentante pro-tempore del Comune;
- che con tale intervento si prevedeva l'utilizzo di un terreno di proprietà della ditta Ferranti Pietro nato il 29.09.1942, Ferranti Angela nata il 06.06.1945 e Ferranti Giuseppa nata il 09.06.1948, censito in catasto al Fg. 69, p.lla n. 96, per una superficie complessiva di mq 790;
- che con Deliberazione N. 79 del 05.03.1998 è stato definito il termine di inizio e fine lavori;
- che con Ordinanza Sindacale n. 110 del 24.05.1998 è stata disposta l'occupazione temporanea degli immobili in territorio di questo Comune di proprietà della ditta Ferranti Pietro nato il 29.09.1942, Ferranti Angela nata il 06.06.1945 e Ferranti Giuseppa nata il 09.06.1948, censito in catasto al Fg. 69, p.lla n. 96, per una superficie complessiva di mq 790 e che l'occupazione aveva la durata di anni cinque dalla data di immissione in possesso;
- che in data 21.07.1998, in esecuzione all'Ordinanza n. 110 del 24.06.1998, sono state eseguite le operazioni relative all'immissione in possesso ed allo stato di consistenza dell'area di proprietà dei Sigg.ri Ferranti;
- che in sede di tracciamento della curva di raccordo tra la strada esistente (detta Bretella) e la costruenda strada, si ravvisava la necessità di rettificare il verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza redatto in data 21.07.1998;
- che in data 29.09.1998 si è proceduto ad una nuova immissione in possesso a rettifica ed in aggiunta, rilevando che l'esproprio interessava anche una parte in curva all'altezza del raccordo, tra la strada esistente e la nuova strada a nascere che non era stata menzionata nel precedente verbale di immissione in possesso del 21.07.1998 e che detta superficie veniva, comunque, assorbita ed inclusa nel totale di mq. 790;
- che la procedura espropriativa non è proseguita con l'offerta dell'indennità e l'emissione del Decreto ablativo;

- che la predetta ditta ha proposto ricorso al T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo, contro il Comune di Canicattì (ricorso n. reg. 222/2008) chiedendo il risarcimento danni e l'indennità di occupazione temporanea;
- che l'area a suo tempo occupata risulta essere trasformata in sede viaria pubblica e utilizzata a tale scopo;
- che, pertanto, ai sensi dell'allora vigente art. 43 del D.P.R. 327/2001, venne applicata la procedura di acquisizione sanante ai terreni oggetto della presente la quale si concretizzò con i seguenti atti :
  - 1) D.S. n° 71 del 10.07.2008 avente ad oggetto “ Atto di acquisizione ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 08.06.2001 N. 327. Utilizzazione di un immobile, adibito a strada Comunale, di proprietà della Ditta Ferranti Pietro, Ferranti Angela e Ferranti Giuseppa”;
  - 2) D.D. n° 1095 del 26.08.2008 avente ad oggetto “ Liquidazione risarcimento danni per acquisizione ai sensi dell'ex art. 43 D.P.R. 08.06.2001 N. 327. Utilizzazione di un immobile, adibito a strada Comunale, di proprietà della Ditta Ferranti Angela, Ferranti Giuseppa e Ferranti Pietro”;
  - 3) D.D. n° 1097 del 26.08.2008 avente ad oggetto “ Atto formale di acquisizione ai sensi dell'ex art. 43 D.P.R. 08.06.2001 N. 327. Utilizzazione di un immobile, adibito a strada Comunale, di proprietà della Ditta Ferranti Angela, Ferranti Giuseppa e Ferranti Pietro”;
- che, avverso i provvedimenti di cui sopra, i Sigg. Ferranti hanno proposto ulteriore ricorso al T.A.R. (ricorso n. reg. 2586/2008) per l'annullamento degli stessi;
- che con sentenza non definitiva n. 2706 del 07.11.2014 è stata disposta la riunione dei ricorsi sopra indicati ed è stata accertata la nullità degli atti impugnati con il ricorso n. 2586/2008 in ragione della dichiarazione di incostituzionalità della norma (l'art. 43 del T.U. espropri) che ne ha legittimato l'adozione;
- che con sentenza definitiva n. 1588/2015, resa dal T.A.R. Sicilia Palermo il 10.06.2015, depositata il 26.06.2015 il T.A.R. afferma che “ ..... accertata l'assenza di un valido titolo di esproprio, nonché la modifica del fondo e la sua utilizzazione, rimane impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte del Comune intimato, il quale, ove ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre la sua acquisizione. Qualora decida per l'acquisizione, dovrà liquidare in favore dei ricorrenti il valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, aumentato del 10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché il 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza della occupazione legittima.” così come prescritto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;

**Considerato :**

- che, in forza dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, ha il potere discrezionale di disporre un atto di acquisizione della porzione di area della ditta Ferranti Pietro nato il 29.09.1942, Ferranti Angela nata il 06.06.1945 e Ferranti Giuseppa nata il 09.06.1948, occupata ed utilizzata per scopi di interesse pubblico al proprio patrimonio indisponibile, fermo restando il diritto del proprietario al risarcimento del danno;
- che per effetto delle richiamate decisioni il Comune ha utilizzato come strada pubblica un bene immobile in assenza del provvedimento di esproprio;

- che a tutt'oggi permane la necessità di destinare a strada pubblica i predetti terreni;
- che la fattispecie descritta rientra a tutti gli effetti nel disposto normativo di cui al citato art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e, pertanto, il Comune ha ritenuto di procedere all'acquisizione al demanio comunale del bene di proprietà della ditta Ferranti Pietro nato il 29.09.1942, Ferranti Angela nata il 06.06.1945 e Ferranti Giuseppa nata il 09.06.1948 censito in catasto al Fg. 69, p.lla n. 96, per una superficie complessiva di mq. 790, stante la consolidata sua destinazione a strada pubblica comunale in conformità alle vigenti disposizioni;

**Visto** il tipo di frazionamento n. 2008/159653 del 26.05.2008 approvato dall'U.T.E. di Agrigento dal quale risulta che effettivamente l'area utilizzata è di mq. 1085 identificata al Fg. 69 p.lla n. 1448;

**Ritenuto che :**

- prevale il pubblico interesse al mantenimento della strada pubblica comunale sull'interesse del privato;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 si dispone l'acquisizione al demanio comunale del bene di proprietà della ditta Ferranti Pietro nato il 29.09.1942, Ferranti Angela nata il 06.06.1945 e Ferranti Giuseppa nata il 09.06.1948 censito in catasto al Fg. 69 p.lla attuale n. 1448 per una superficie complessiva di mq. 1085;

**Visto**, altresì, l'art. 107 del citato T.U. n. 267/2000 sulla separazione tra potere di indirizzo e potere di gestione;

**Visti** i commi 1 e 2 del richiamato art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, in cui appaiono disciplinate due distinte ipotesi :

- la prima relativa all'autorità che utilizza, per scopo di pubblico interesse, senza titolo un bene immobile e che ne può disporre l'acquisizione,
- la seconda relativa al contenuto dell'atto di acquisizione e alla conseguente misura del risarcimento del danno;

**Ritenuto** che ai sensi delle richiamate disposizioni il primo provvedimento rientra nella competenza del Sindaco chiamato a valutare il pubblico interesse ed a disporre l'eventuale acquisizione, mentre l'atto di acquisizione, rientra nella competenza gestionale del dirigente chiamato a definire la misura del risarcimento del danno ed a tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla norma;

**Vista**, infine, la determinazione della misura del risarcimento del danno di €. 106.764,00 definita secondo i criteri contenuti nel richiamato D.P.R. 327/2001, art. 42 bis commi 1, 2 e 3;

**Considerato** che le aree acquisite sono state utilizzate per realizzare un'opera di urbanizzazione promossa a servizio di un quartiere della zona Rovitelli;

**Visto** l'art. 163, comma 2° del D. Lgs. 267/00 che prevede la possibilità di impegnare le somme anche in assenza di bilancio, qualora la mancata adozione dell'atto comporterebbe danno grave e certo all'Ente;

**Preso atto :**

- che alla spesa di € 106.764,00 oltre €. 2.000,00 per spese di giudizio ed oltre accessori di legge, così come stabilito in sentenza T.A.R. Sicilia Palermo – Sez. III n° 1588/2015, si dovrà provvedere attivando il procedimento del riconoscimento di debito fuori bilancio in quanto non esiste nel bilancio il relativo stanziamento di spesa;

- che la strada pubblica comunale in argomento è stata realizzata a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 196 del 27.07.1994 e in seguito all'occupazione avvenuta con l'immissione in possesso in data 29.09.1998;
- che gli atti adottati dal Comune in premessa richiamati, relativi alle dichiarazioni di pubblica utilità ed all'occupazione non sono stati formalizzati con la procedura di espropriazione definitiva;
- che la disposta acquisizione sanante, giuste **D.S. n° 71 del 10.07.2008**, **D.D. n° 1095 del 26.08.20** e **D.D. n° 1097 del 26.08.2008**, effettuata ai sensi dell'abrogato art.43 del D.P.R. 327/01, a seguito sentenza non definitiva T.A.R. di Palermo n. 2706 del 07.11.2014 è stata annullata, essendo stata accertata la nullità degli atti sopra citati impugnati con il ricorso n. 2586/2008 in ragione della dichiarazione di incostituzionalità della norma (l'art. 43 del T.U. espropri) che ne ha legittimato l'adozione;
- che con **Determinazione Sindacale n° 70 del 02.09.2015** è stato dato mandato al Responsabile III Direzione P.O. n° 1, Ing. Gioacchino Meli:
  1. per l'adozione dell'atto formale di acquisizione dell'immobile di proprietà dei sigg. Ferranti, previa determinazione della misura definitiva del risarcimento del danno subito dai proprietari secondo quanto determinato con sentenza definitiva n. 1588/2015, resa dal T.A.R. Sicilia Palermo il 10.06.2015, depositata il 26.06.2015 il T.A.R. così come prescritto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;
  2. di provvedere al riconoscimento delle somme dovute attivando la procedura del riconoscimento di debito fuori bilancio in quanto non esiste nel bilancio il relativo stanziamento di spesa.

**VISTA** la determinazione della misura del risarcimento del danno di €. 106.764,00 definita secondo i criteri contenuti nella superiore sentenza in ossequio a quanto richiamato nel D.P.R. 327/2001, art. 42 bis commi 1, 2 e 3, come da stima allegata;

**VISTA** la **Determinazione Dirigenziale N. 1228 dell'08.09.2015** con la quale è stato acquisito per i motivi di cui in premessa e riportati nella D.S. n° 70 del 02.09.2015, al patrimonio indisponibile di questo Ente, ai sensi dell'art. 42 bis comma 1 del D.P.R. 327/01, il terreno di proprietà della ditta Ferranti Pietro nato il 29.09.1942, Ferranti Angela nata il 06.06.1945 e Ferranti Giuseppa nata il 09.06.1948, censito in catasto al Fg. 69 p.lla n° 1448 (ex 1558 - ex 96), per una superficie complessiva di mq. 1085;

**VISTO** l'art. 194 comma 1 lett. "a" del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che modifica l'art. 37 del D. Lgs. N. 77/95;

**VISTI** gli artt. 107 e 163 del D.L. 267/2000, recepito con L.R. n. 30/2000;

**VISTO** l'art. 163, comma 2° del D. Lgs. 267/00 che prevede la possibilità di impegnare le somme anche in assenza di bilancio, qualora la mancata adozione dell'atto comporterebbe danno grave e certo all'Ente;

**VISTO** l'art. 42 bis comma 1 del D.P.R. 327/01

#### PROPONE

Dare esecuzione alla sentenza n. 1588/2015, resa dal T.A.R. Sicilia Palermo il 10.06.2015, e conseguentemente:

1) **RICONOSCERE** il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. "a" del Dec. l.eg.ivo 267/2000 pari ad **€ 109.301,60 di cui: € 106.764,00** a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà oltre **€ 2.537,60** di cui: € 2.000,00 per spese di giudizio oltre accessori di legge C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, in favore delle ditte:

- **Ferranti Pietro** nato il 29.09.1942, C.F.: FRR PTR 42P29 B602M
- **Ferranti Angela** nata il 06.06.1945, C.F.: FRR NGL 45H46 B602S
- **Ferranti Giuseppa** nata il 09.06.1948, C.F.: FRR GPP 48H49 B602M

tutti residenti a Canicatti in Via De Gasperi, 48, comproprietari di un terreno per una superficie complessiva di mq. 1085;

2) **DARE ATTO** che la somma di €. 106.764,00 da corrispondere a titolo di risarcimento del danno, dovrà essere pagata entro trenta giorni dalla data di adozione del relativo atto formale di acquisizione;

3) **DARE MANDATO** al Responsabile della P.O. n.º 1, di impegnare e liquidare in favore delle ditte sopra indicate la somma di € **109.301,60 di cui: € 106.764,00** a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà oltre € **2.537,60** di cui: € 2.000,00 per spese di giudizio oltre accessori di legge C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, per come stabilito in sentenza, predisponendo apposito atto di impegno e liquidazione, al Capitolo 2615 denominato "Indennità di espropriazione e Debiti fuori bilancio" Titolo II, Funzione 9, Servizio 1, Int. 2.

Il Responsabile della P.O. n.º 1  
III Direzione  
Ing. *Giacchino Meli*

**Riepilogo allegati:**

1. Nota dell'Avvocatura Comunale Prot. n. **28501 del 17.07.2015** con allegata Sentenza della Corte di Appello di Palermo N. **1588/2015** notificata in forma esecutiva in data **30.06.2015** Prot. n. **25756**;
2. **Determinazione** della misura del risarcimento del danno di €. 106.764,00 definita secondo i criteri contenuti nel richiamato D.P.R. 327/2001, art. 42 bis commi 1, 2 e 3;
3. **Determinazione Sindacale n.º 70 del 02.09.2015** - Atto di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 08.06.2001 N. 327.
4. **Determinazione del Responsabile della P. O. n. 1 n. 1228 del 08.09.2015** - Atto formale di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 08.06.2001 N. 327.

Canicatti, lì 15.09.2015

**IL SOTTOSCRITTO**, considerato che non esiste alcun impedimento all'adozione del relativo atto amministrativo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere favorevole in merito alla **REGOLARITA' TECNICA**.

CANICATTI' *16/09/2015*

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. n.º 1**  
Ing. *Giacchino Meli*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO** visto l'art.49 del D. Lgv n. 267 del 18/08/2000, recepito dall'art.12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.


CANICATTI' *17.09.2015*

**IL DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE**  
Dott.ssa *Carmela Meli*

*[Handwritten signature]*



IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Fabio Di Benedetto



IL PRESIDENTE  
Avv. Ivan Turicchi



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Domenico Tuttolomondo



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 19/01/2016 al 02/02/2016, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto \_\_\_\_\_

Fto \_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, \_\_\_\_\_

Il Funzionario